



*Il Presidente di Sezione
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

Ai Dirigenti delle Sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato

Al Segretario generale del CGARS

Ai Segretari generali dei Tribunali
amministrativi regionali e loro Sezioni
staccate

Loro Sedi

OGGETTO: Art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 e art. 7-*bis* del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 - Prime indicazioni operative.

Con l'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*» (in *Gazz. Uff.* 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il Legislatore ha, tra l'altro, dettato, in virtù del combinato disposto del comma 4-*bis* dell'art. 87 c.p.a. e dell'art. 13-*quater* disp. att. c.p.a., una nuova disciplina della trattazione delle udienze da remoto, che è divenuta l'unica modalità di svolgimento delle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato.

Più recentemente, il Legislatore ha altresì introdotto una nuova ipotesi di trattazione da remoto delle cause per le quali non sia possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati, disciplinata – fino al 31 dicembre 2021 (termine finale della proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19) - dall'art. 7-*bis* del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

Siffatto complessivo *jus superveniens* di rango primario, che supera in alcune parti le norme dettate per lo svolgimento delle udienze da remoto dal d.P.C.S. 28 luglio 2021 (d'ora in poi, "d.P.C.S."), comporta la necessità di fornire alle Segreterie delle sezioni giurisdizionali alcune prime indicazioni operative, nelle more del futuro adeguamento delle regole tecnico-operative al nuovo dettato

normativo, fatte salve, ovviamente, le eventuali diverse indicazioni impartite dai Presidenti dei singoli Uffici giudiziari, nella consapevolezza dei diversi automatismi attualmente impostati in SIGA.

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina processuale sopra richiamata devono ritenersi implicitamente abrogati, in ossequio al principio di gerarchia tra le fonti, sia l'art. 2, comma 3, del d.P.C.S. sia il comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 3 al d.P.C.S. citato; parimenti, deve ritenersi modificato il termine di tre giorni "liberi", ora espressamente ridotto a tre giorni, previsto dal comma 5 del citato art. 2 del d.P.C.S., così come devono ritenersi superati i riferimenti alle eventuali opposizioni e alle note di udienza contenuti comma 1 dell'art. 5 dell'allegato 3.

Il Legislatore ha infatti stabilito che le udienze straordinarie si svolgano esclusivamente da remoto e, anche per la fattispecie dell'art. 7-bis del d.l. n. 105/2021, ha eliminato la facoltà per le parti (in precedenza espressamente contemplata) di opporsi alla richiesta di discussione da remoto avanzata da taluno dei difensori e pure la possibilità di richiesta congiunta della discussione da remoto da parte di tutti i difensori delle parti costituite; nella sostanza, in base al citato art. 7-bis, l'opzione di trattare una causa da remoto, in alternativa al rinvio, è rimessa alla decisione del Presidente, che può infatti disporla, evidentemente d'ufficio, anche nei casi «*assolutamente eccezionali*» in cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli magistrati.

A seguito dei predetti interventi normativi è stato perciò superato il meccanismo del cd. "doppio avviso" di cui all'art. 2, comma 3 e 5, del d.P.C.S.; risulta, invero, in linea con il nuovo assetto normativo comunicare alle parti un unico avviso recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del *link* per partecipare all'udienza da remoto, almeno tre giorni (non più liberi) prima della data fissata per la trattazione, e ciò anche nell'ipotesi specifica di cui all'art. 7-bis.

Con particolare riguardo alle udienze di smaltimento si osserva che il comma 4-bis dell'art. 87 c.p.a. richiama l'ultimo periodo del comma 3 della medesima disposizione che espressamente prevede che «(n)ella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta», e che d'altra parte l'art. 13-quater disp. att. c.p.a., a sua volta, stabilisce che: «*In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa*». In forza del disposto combinato delle due previsioni, è coerente ritenere che al difensore debba sempre essere comunicato dalla Segreteria, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso della celebrazione dell'udienza da remoto con il relativo *link*, in modo tale da consentire al medesimo di scegliere se partecipare alla discussione da remoto, qualora lo richieda, anche in occasione dell'udienza (del resto, proprio come può accadere nel corso di una udienza in presenza), ovvero di chiedere, fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza, il passaggio in decisione della causa stessa, come previsto dall'art. 13-quater disp. att. c.p.a.

Non si ignora che tale interpretazione applicativa possa comportare un aggravio degli adempimenti per le Segreterie in relazione ad udienze di smaltimento particolarmente corpose – dovendosi in questo caso procedere alla comunicazione dell'avviso contenente il *link* di partecipazione, con l'indicazione

del giorno e dell'ora della discussione da remoto, ai difensori in tutti i fascicoli inseriti nel ruolo dell'udienza di smaltimento -, tuttavia l'esegesi sopra illustrata risulta maggiormente aderente a quanto previsto dall'art. 13-*quater* disp. att. c.p.a. senza porsi in contrasto con il disposto dell'art. 87, comma 4-*bis*. Difatti l'invio dell'avviso con il *link* di partecipazione, con le altre informazioni di cui all'art. 2, comma 5, del d.P.C.S., non comporta alcun obbligo di partecipazione all'udienza da remoto per il difensore, il quale potrà comunque liberamente decidere di utilizzare, o no, il *link* alla discussione da remoto, in conformità a quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 87 c.p.a., laddove si prevede che vengano sentiti soltanto i difensori che ne facciano richiesta (quest'ultima da identificarsi nella richiesta di essere ammesso alla sessione dell'applicativo di *Microsoft Teams* dedicata alla trattazione del singolo fascicolo). In alternativa, il difensore potrà sempre chiedere il passaggio in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza, come previsto dall'art. 13-*quater* delle disp. att. c.p.a., o rimanere assente.

In altri termini, come accennato, il Legislatore mostra di aver voluto replicare quanto più possibile, nel caso della trattazione da remoto, lo svolgimento della camera di consiglio "in presenza", discostandosi in parte dalla precedente disciplina emergenziale.

Del resto, si osserva che pure la diversa opzione interpretativa, incentrata pressoché esclusivamente sul tenore del comma 3 dell'art. 87 c.p.a., secondo la quale l'avviso contenente il *link* di partecipazione all'udienza da remoto, insieme all'indicazione della data e ora fissate per la discussione, debba essere inviato unicamente ai difensori che ne abbiano fatto richiesta preventiva, oltre a non coordinarsi bene con la facoltà per l'avvocato di chiedere il passaggio in decisione in alternativa alla discussione fino alle 12 del terzo giorno antecedente alla trattazione da remoto (facoltà che presuppone, ragionevolmente, che il difensore sia stato previamente avvisato della discussione e messo in condizione di decidere se partecipare alla stessa o chiedere il passaggio in decisione), non implicherebbe affatto un minore aggravio di lavoro per le Segreterie, le quali, invece, potrebbero in ipotesi trovarsi costrette ad inviare avvisi selettivi (e non più massivi) e, comunque, per un numero notevole di affari fissati per l'udienza.

Quanto poi alla fattispecie, di cui all'art. 7-*bis*, si informa che è stata già implementata in SIGA la possibilità di generare in via automatica, con una funzione di Segreteria, il decreto del Presidente, con il quale sia disposta la trattazione da remoto di uno o più cause, per gli eccezionali motivi richiesti dalla norma (su istanza di parte o anche d'ufficio), così che al Presidente rimanga unicamente il compito di apporre la firma digitale.

A valle della firma del decreto, la Segreteria dovrà inviare gli avvisi contenenti le informazioni di cui all'art. 2, comma 5, del d.P.C.S. almeno tre giorni prima della trattazione, agli avvocati o alle parti costituite personalmente.

La soluzione di comunicare comunque, per le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, l'avviso di cui all'art. 2, comma 5, del d.P.C.S. consente così di trattare in modo uniforme le due nuove fattispecie di udienze da remoto – rispettivamente, quelle di cui agli artt. 87, comma 4-*bis* c.p.a. e 13 disp. att. c.p.a. e quella di cui all'art. 7-*bis* del d.l. n. 105/2021 – nonostante le differenze esistenti tra le due fattispecie.

Infine la soluzione consente altresì di veicolare, nell'avviso inviato alle parti, anche le informazioni relative alle eventuali fasce orarie.